

STATUTO

Associazione di promozione sociale
<< SOLIDARIETA' PER IL LAVORO >>

ART. 1

(denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, denominata: <<SOLIDARIETA' PER IL LAVORO>> con sede in via C. Monteverdi nel Comune di Gallarate.

Nel corso di durata dell'Associazione, la sede potrà essere modificata in qualsiasi momento con decisione del consiglio direttivo, senza la procedura prevista per le modifiche statutarie.

ART. 2

(scopo)

L'Associazione, riconoscendo nel lavoro la forza espressiva della dignità della persona umana, assume quale scopo di favorire l'occupazione delle persone prive di lavoro, specialmente di coloro che per condizione di disagio psico-fisico o sociale o per l'età maturata incontrano maggiori difficoltà a collocarsi.

Per il perseguimento del predetto scopo, l'Associazione interviene, con elargizioni liberali in denaro, a sostegno di iniziative imprenditoriali che generano occasioni di lavoro anche temporaneo per persone disoccupate.

L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3

(soci)

L'Associazione è costituita dai soci fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Associazione, vengono ammessi a tale titolo dal consiglio direttivo e corrispondono la quota associativa versata dai soci fondatori originari.

Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell'associazione, intendono sostenerla impegnandosi stabilmente nello svolgimento della sua attività.

Ciascun associato, in relazione alla qualità di socio assunta, concorre al raggiungimento dei fini dell'associazione.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche pubbliche o private.

La qualità di socio diversa da quella dei fondatori originari, si acquista per decisione del consiglio direttivo e con il pagamento della quota associativa di pertinenza.

Ciascun socio è tenuto al pagamento della quota associativa nel termine assegnato dal consiglio direttivo.

La qualità di socio viene meno:

- a) per decadenza a causa di: dimissioni, decesso, incapacità di intendere e di volere, estinzione della persona giuridica, mancato pagamento della quota associativa nel termine assegnato;
- b) per esclusione disposta dal consiglio direttivo, sentito l'interessato, per comportamento contrario coi fini dell'associazione.

Il venir meno della qualità di socio non comporta alcuna restituzione di quote associative.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto dell'associazione, degli eventuali suoi regolamenti e delle delibere dei suoi organi.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, di prendere visione degli atti e documenti dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Il socio escluso dall'associazione a seguito di provvedimento del consiglio direttivo per comportamento contrario ai fini dell'associazione, può ricorrere alla decisione finale dell'assemblea dei soci.

ART. 5

(organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente

Tutte le cariche sono elettive e non danno luogo ad alcun emolumento neanche sottoforma di rimborso spese, salvo quelle anticipate personalmente in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 6

(assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata e presieduta dal presidente dell'associazione o suo vicario ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione, da celebrarsi almeno 1 ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo richieda un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire in una qualsiasi forma idonea a far conoscere tempestivamente ai soci la data e il luogo di svolgimento della riunione e gli argomenti da deliberare.

Il singolo socio può partecipare e votare all'assemblea anche mediante collegamento telematico contestuale allo svolgimento della seduta.

L'Assemblea può validamente deliberare anche in assenza delle formalità di convocazione, quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto oppure sono assenti soltanto i soci che hanno manifestato il loro assenso allo svolgimento dell'assemblea senza la loro presenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed annotate nel registro delle sedute degli organi sociali a cura del segretario dell'associazione.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la contestuale devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

ART. 7

(compiti dell'assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 8

(consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto dal numero di componenti deliberato dall'assemblea, in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, computando tra essi anche il Presidente.

Tutti i componenti il consiglio direttivo devono risultare iscritti nel registro dei soci ed essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Il consiglio dev' essere composto in modo tale da rappresentare sia i soci fondatori, che quelli ordinari, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri del consiglio che nel corso del mandato per qualsiasi causa vengono meno, sono sostituiti dall'assemblea per il tempo restante alla scadenza naturale del mandato.

Il venir meno della maggioranza dei componenti il consiglio, comporta l'integrale rinnovo dell'organo.

Il consiglio può essere sciolto dall'Assemblea qualora compia atti contrari allo statuto sociale od al buon nome dell'Associazione.

Alla prima composizione del consiglio direttivo si provvede con l'atto costitutivo.

ART. 9

(compiti del consiglio direttivo)

Spetta al consiglio direttivo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che il presente Statuto non attribuisce all'Assemblea o al Presidente.

Il consiglio presenta all'Assemblea le proposte di deliberazione concernenti le quote sociali, il bilancio, le linee di attività e le modifiche statutarie.

Di tutte le deliberazioni assunte dal consiglio viene fatta sintetica annotazione nel registro delle sedute degli organi sociali a cura del segretario.

Il consiglio è convocato senza formalità dal presidente o suo vicario ogniqualvolta lo ritiene opportuno o lo richiede un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci non consiglieri possono essere ammessi a partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

Nella sua prima seduta il consiglio nomina tra i suoi componenti il segretario e il tesoriere dell'associazione.

ART. 10

(Presidente)

Il presidente fa parte del consiglio direttivo ed è sostituito in caso di assenza od impedimento dal vicepresidente dal medesimo scelto tra i componenti il consiglio direttivo.

In caso di contestuale assenza od impedimento del presidente e vicepresidente, le funzioni vicarie del primo sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

Il presidente dell'associazione è scelto preferibilmente tra i soci fondatori

Egli sovrintende alla vita dell'associazione e la rappresenta all'esterno, nei confronti di terzi in genere e in giudizio; al medesimo spetta la firma e la rappresentanza in nome e per conto dell'associazione.

Il presidente convoca e presiede gli organi collegiali dell'associazione, dando attuazione alle loro deliberazioni.

Sono svolte dal presidente anche le funzioni di tesoriere dell'Associazione in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo del quale fa parte.

Alla prima nomina del presidente si provvede con l'atto costitutivo.

ART. 11

(risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da contributi, quote associative, donazioni e lasciti e di ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Per il primo anno di vita dell'associazione le quote sociali sono quelle stabilite con l'atto costitutivo.

Le quote sociali devono essere di misura tale da assicurare risorse finanziarie ai progetti occupazionali sostenuti dall'associazione.

Il patrimonio è destinato per il perseguimento dello scopo dell'associazione e non può essere distratto per il funzionamento della medesima salvo che per le spese effettivamente imprescindibili.

ART. 12

(esercizio finanziario)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Entro il mese di dicembre dell'anno precedente, l'assemblea approva il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Assemblea approva il rendiconto della gestione trascorsa.

ART. 13

(scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 6 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori e disporrà circa la devoluzione del patrimonio ad altro ente o associazione con finalità analoghe o in conformità alle disposizioni di legge.

ART. 14

(disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.